



COMUNE DI BRUGHERIO
Assessorato al Benessere Animale

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI



In collaborazione col Corpo della Polizia Locale

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 88 del 17-12-2007.

Premessa

Il presente regolamento fa proprie le linee guida dettate dalla Provincia di Milano e quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale vigente, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

I riferimenti legislativi fondamentali sono quelli di seguito elencati:

- L. 19 Dicembre 1975 n° 874 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 Marzo 1973*
- L.R. 8 Settembre 1987 n° 30 - *Prevenzione del randagismo, tutela degli animali e della salute pubblica*
- L. 14 Agosto 1991 n° 281 - *Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*
- D.P.C.M. del 28 Febbraio 2003 – *Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di pet-therapy*
- L. 20 Luglio 2004 n° 189 – *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*
- L.R. 20 Luglio 2006 n° 16 – *Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione.*

Per tutto quanto non incluso all'interno del presente regolamento si rimanda alla legislazione specifica di riferimento, nonché a quanto ordinato nei Codici di Procedura Civile e Penale ed ai regolamenti locali per la gestione della città e territorio nella sua totalità.

I - PRINCIPI

Art. 1 Tutela degli animali

II - DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 2 Definizioni e Ambito d'applicazione

Art. 3 Esclusioni

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Detenzione di animali

Art. 5 Maltrattamento d'animali

Art. 6 Cattura, detenzione e/o commercio di fauna selvatica

Art. 7 Abbandono d'animali

Art. 8 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

Art. 9 Accattonaggio con animali

Art. 10 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 11 Vendita d'animali

Art. 12 Divieto di combattimenti fra animali

Art. 13 Impiego di animali all'interno di case di riposo\centri di riabilitazione\scuole

IV – CANI

Art. 14 Attività motoria e rapporti sociali

Art. 15 Divieto di detenzione a catena e divieto di uso di collari costrittivi

Art. 16 Dimensioni dei cucce, recinti o terrazze

Art. 17 Accesso ad aree pubbliche

Art. 18 Aree destinate ai cani

Art. 19 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Art. 20 Obbligo di raccolta deiezioni

Art. 21 Anagrafe canina

Art. 22 Denuncia di cucciolate di cani

Art. 23 Smarrimento, rinvenimento, affidò

V – GATTI

Art. 24 Proprietà dei gatti liberi

Art. 25 Colonie feline

Art. 26 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

Art. 27 Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

Art. 28 Custodia dei gatti di casa

VI – VOLATILI

Art. 29 Detenzione di volatili

Art. 30 Dimensioni delle gabbie

Art. 31 Popolazione di "Columbia Livia" varietà domestica

Art. 32 Volatili da cortile

VII – PICCOLI RODITORI, CONIGLI E FURETTI

Art. 33 Modalità di detenzione e misure delle gabbie

VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 Detenzione di specie animali acquatiche
Art. 35 Dimensioni e caratteristiche degli acquari
Art. 36 Tartarughe acquatiche

IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 37 Detenzione

X – EQUIDI

Art. 38 Detenzione

XI – INSETTI

Art. 39 Tutela di particolari insetti

XII – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 40 Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto
Art. 41 Adozione di animali

XIII – ULTERIORI TUTELE

Art. 42 Divieto di vivisezione e sperimentazione
Art. 43 Sussistenza delle condizioni di intervento per l'eutanasia
Art. 44 Divieto di amputazioni con finalità estetiche

XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Sanzioni
Art. 46 Utilizzo degli introiti delle sanzioni
Art. 47 Danni al Patrimonio Pubblico
Art. 48 Vigilanza
Art. 49 Integrazioni e modificazioni
Art. 50 Collaborazioni con associazioni animaliste
Art. 51 Incompatibilità ed abrogazione di norme
Art. 52 Rinvio al Regolamento di Polizia Veterinaria

I - PRINCIPI

Art. 1 – Tutela degli animali

Il Comune di Brugherio, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 Ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:

1. Promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Condanna e persegue ogni forma di maltrattamento verso gli animali.
4. Riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudire e curare gli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia, nei limiti esplicitamente indicati nei successivi articoli.
5. Opera, nell'ambito dello sviluppo culturale, affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

II - DEFINIZIONI ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 2 – Definizioni e ambito d'applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. del 14 Agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, a tutte le specie selvatiche e autoctone di vertebrati ed invertebrati presenti sul territorio comunale.
3. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Brugherio.

Art. 3- Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- b. alle attività di disinfestazione e derattizzazione, comprensive degli interventi di limitazione delle specie considerate dannose.
- c. alle specie da reddito allevate da attività economiche.

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione di animali

1. Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua eventuale riproduzione e del benessere e della salute della progenie, nonché dei danni cagionati dall'animale, sia sotto la custodia del proprietario, sia che risulti smarrito o fuggito.
2. E' doveroso sottoporre tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, alle opportune visite mediche, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario, e per gli animali da compagnia, almeno una volta l'anno.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

Art. 5 – Maltrattamento d'animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze tossiche o velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, ad esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non interessare e/o nuocere in alcun modo le altre specie.
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare agli organismi preposti all'attività sanzionatoria, tutti i casi di avvelenamento di animali cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato (dal momento che in alcuni casi è difficile individuare il tipo di veleno anche con esami di laboratorio) e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati, al fine di provvedere con urgenza a limitazione del danno e punire i responsabili di tali atti, nei casi in cui questi siano rintracciabili.
4. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a situazioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato tenere animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali.
7. E' vietato detenere animali in gabbia, se non in caso di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11. Possono inoltre essere tenuti in gabbia uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
8. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all'Amministrazione Comunale; tale comunicazione dovrà essere fatta per ciascun animale o gruppo di animali interessati all'addestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dell'animale e tutti gli elementi atti ad identificare l'animale stesso.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente o in attività non connaturate alle loro caratteristiche etologiche.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I vani portabagagli dei veicoli e i contenitori adibiti al trasporto non dovranno essere chiusi ma tali da permettere una buona circolazione d'aria; dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento. Gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
11. E' vietato danneggiare i nidi, raccogliere uova e piccoli di ogni specie di uccelli, fatto salvo la necessità di prestare loro soccorso nel caso di bisogno. Qualsiasi intervento di capitozzatura, espianto, abbattimento o potatura di alberi e arbusti dovrà prevedere lo spostamento degli eventuali nidi presenti sulla stessa pianta o, dove questo non è possibile, in quella posta nelle immediate vicinanze.
12. E' vietato tenere animali in luoghi chiusi esponendoli a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
13. E' vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione o disturbo degli animali di ogni genere e tipo, presenti sul territorio del Comune di Brugherio, fatto salvo quanto indicato all'art. 3.

Art. 6 – Cattura, detenzione e/o commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici cui risultano essere legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, quali le zone in presenza di fontanili, rogge, canali e marcite.

Art. 7 – Abbandono d'animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. L'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico attivi sul territorio del Comune di Brugherio è disciplinato dai regolamenti dei rispettivi operatori che gestiscono tale servizio.
2. Per le modalità di trasporto si rimanda pertanto a quanto prescritto nei suddetti regolamenti.

Art. 9 – Accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e successivamente ricoverati presso il canile/gattile convenzionato con il Comune.

Art. 10 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione da parte di associazioni regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Volontariato.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 11 – Vendita d'animali

1. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata alla Asl 3 di Monza corredata dei seguenti documenti:
 - a. Planimetria e sezione, in scala 1:100, in triplice copia, completa degli arredi, con allegata relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo di animali per specie che si intendono detenere.
 - b. Nei casi di subingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale.
 - c. Copia dell'eventuale atto costitutivo della Società.
 - d. Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali.
 - e. Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.
 - f. Attestato di avvenuto pagamento della tariffa prevista per il rilascio dell'autorizzazione.
 - g. Applicazione di due marche da bollo (una per la richiesta e una per l'autorizzazione).
2. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 5 del presente regolamento, salvo quanto ulteriormente precisato nel presente articolo.

3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre, per periodi prolungati nell'arco della giornata, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità, a tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari ed alla detenzione degli stessi dettate rispettivamente nei successivi artt. 30, 33 e 35 del presente regolamento.
5. Per gli altri animali, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere:
 - a. per i *mammiferi*: quattro volte la lunghezza dell'animale (coda inclusa) per ciascun lato orizzontale e due volte per ciascun lato verticale;
 - b. per i *rettili*: due volte la lunghezza dell'animale per ciascun lato orizzontale e verticale; le gabbie dovranno inoltre essere munite di rami interni in legno per permettere l'arrampicamento dell'animale; tali dimensioni si riferiscono ad un animale e dovranno essere aumentate nelle dimensioni dei lati orizzontali del 20% per ciascun animale in più detenuto. Per i serpenti in particolare l'incremento dovrà essere pari al 70% della loro lunghezza per i lati orizzontali e del 20 % per i lati verticali.
6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge del 19 Dicembre 1975, n° 874 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell'Asl 3 – Monza accertare la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio. Spetta inoltre alla stessa Asl 3 – Monza accertare che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra uno e quindici giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
Nel caso di reiterazione del reato, la sospensione di cui sopra, sarà prolungata per un intero mese.

Art. 12 – Divieto di combattimenti fra animali

1. E' vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. E' vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma precedente.
3. E' vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. Alla stessa sanzione amministrativa dei precedenti commi 2 e 3, sono soggetti i proprietari o detentori degli animali, se consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo ove si svolge il combattimento.
5. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.
6. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.
7. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all'Ufficio Diritti Animali e all'Autorità Giudiziaria per la fattispecie di cui all'art. 727 del Codice Penale.
8. L'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 2, è soggetto a revoca definitiva della licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

Art. 13 – Impiego di animali all'interno di case di riposo\centri di riabilitazione\scuole

1. Il Comune di Brugherio riconosce validità alla pet-therapy (forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie), incoraggiandola nel suo territorio, tramite la collaborazione con associazioni specifiche.
2. Nelle case di riposo per anziani e centri di riabilitazione, è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti all'attività di pet-therapy e/o dei proprietari degli animali.
3. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, e vigilerà e garantirà la salute e l'integrità degli animali.
4. Il Comune di Brugherio riconosce e promuove, altresì, le attività didattiche-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura. Tali animali dovranno comunque essere sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

IV - CANI

Art. 14 - Attività motoria e rapporti sociali

Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, effettuando regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e in particolare con le persone.

Art. 15 – Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato detenere cani legati con corde o catene, salvo che momentaneamente e per provate esigenze di sicurezza. La catena deve avere almeno la lunghezza di 4 metri a scorrere su di un cavo aereo ben visibile, di lunghezza almeno pari e posto ad un'altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il suo riparo e di potersi nutrire. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque essere slegati almeno una volta al giorno.
2. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 16 – Dimensioni di cuccie, recinti o terrazze

1. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
2. Per i cani custoditi in recinti o in terrazze in modo continuativo, la superficie minima di base dovrà essere proporzionata alla taglia dell'animale e comunque non inferiore a metri quadrati 15; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 17 – Accesso ad aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico.
2. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, fatta eccezione per le aree specificatamente identificate ad essi destinate. L'utilizzo della museruola è lasciato alla responsabilità del proprietario o accompagnatore, salvo che l'utilizzo della stessa venga richiesta dal personale preposto alla sorveglianza pubblica e/o qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Museruola e guinzaglio sono obbligatori in tutti quei casi nei quali è manifestata una particolare aggressività del cane nei confronti di elementi presenti nell'ambiente esterno suscettibili di essere fonte di disagio per lo stesso animale (persone, altri animali, veicoli in movimento, ecc. ecc.) e comunque in tutti quei casi previsti dalla legge.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree delimitate ed attrezzate per i giochi dei bambini.
5. E' obbligatorio provvedere ad assicurare il proprio cane per responsabilità civile se si intende portarlo in aree pubbliche.

Art. 18 – Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, che risponderanno in solido per tutti i possibili eventuali danni arrecati alle aree.

Art. 19 – Accesso agli esercizi pubblici e negli uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati da padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso, agli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nonché negli uffici aperti al pubblico, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti di accesso alle attività stesse.
Per quanto concerne l'accesso agli uffici comunali aperti al pubblico, si rimanda alle successive disposizioni attuative dell'Amministrazione.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici ed uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, se necessario la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio dotarsi di adeguate soluzioni esterne per la sosta dell'animale, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta non crei problemi al passaggio delle persone.

Art. 20 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, slargo, giardino o altro) all'interno del territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento di cui all'art. 18, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Fatta eccezione per i cani guida dei non - vedenti, il Comune obbliga i proprietari dei cani o i loro detentori a munirsi di apposita paletta o sacchetto o altro mezzo ancora per la raccolta delle deiezioni, che andranno poi depositate, nei cestini porta rifiuti, in modo tale da mantenere pulito il suolo pubblico.
Nel caso i possessori di cani siano sprovvisti di propria paletta e sacchetto, si ricorda, la presenza degli appositi doggy – box in alcuni aree verdi del territorio comunale.

Art. 21 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge Regionale 20 Luglio 2006 n. 20 e successive modifiche, rivolgendosi al proprio veterinario di fiducia (se accreditato), o presso l'Ufficio Veterinario della Asl 3 – Monza oppure ancora, in alternativa, recandosi presso il canile convenzionato.
2. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip entro 15 giorni dal possesso o nel caso dei cuccioli, entro i primi 45 giorni dalla nascita.
3. L'eventuale smarrimento dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla scomparsa al competente canile convenzionato con il Comune.
4. Variazioni di domicilio e/o di proprietà od il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della Asl 3 Monza, entro 15 giorni dall'evento.

Art. 22 – Denuncia di cucciolate di cani

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente è fatto obbligo a tutti i cittadini di effettuare la denuncia d'ogni cucciolata di cani di proprietà presso i Servizi di Medicina Veterinaria della Asl 3 - Monza, con la precisazione della razza e del numero, entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, dovrà essere comunicata, entro 15 giorni, l'eventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo preciso dove gli animali sono tenuti.
3. I proprietari di cucciolate di cani che non riescano ad affidare i cuccioli, possono consegnare gli stessi, al termine del periodo di svezzamento, al canile convenzionato con il Comune di Brugherio, previa presentazione del certificato di avvenuta sterilizzazione della madre dei cuccioli stessi.
4. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, i possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) sono tenuti in ogni caso all'osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 2.
5. I possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali), dovranno cedere gli animali rilasciando all'interessato un certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato dovrà essere conservata per almeno due anni presso l'allevatore per gli eventuali controlli espletati dagli organi di vigilanza.

Art. 23 – Smarrimento, rinvenimento, affido

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro sette giorni dalla scomparsa al Servizio Veterinario ASL competente e al canile sanitario convenzionato di Monza.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio di Medicina Veterinaria della Asl 3 - Monza competente per territorio, alla Polizia Locale, nonché al canile sanitario convenzionato di Monza.
3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

V – GATTI

Art. 24 – Proprietà dei gatti liberi

I gatti liberi, ovvero gli animali che vivono in libertà e che sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo, pubblico o privato, nell'ambito del territorio comunale, nonché i gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali, sono tutelati dal Comune. L'Amministrazione Comunale, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 638 del Codice Penale.

Art. 25 – Colonie feline

Le colonie feline, (un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo), non devono essere spostate da dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con le associazioni animaliste, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali e/o territoriali.

Art. 26 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il comune di Brugherio riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al gattaro/a, deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
3. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti, in numero contenuto, ai fini di garantire il pubblico decoro, posizionate in modo da permettere il passaggio, delle persone e/o dei mezzi (comprese le sedie a rotelle).
4. La rimozione o lo spostamento delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente, potrà essere effettuato in tutti quei casi in cui è a rischio la salute dei cittadini e il pubblico decoro e comunque per giustificato motivo.
5. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 27 – Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale

1. L’Azienda Sanitaria Locale provvede in collaborazione con le associazioni animaliste, in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione, sarà effettuata dal canile convenzionato con il Comune di Brugherio, sotto la vigilanza ed in collaborazione con il Servizio Veterinario della Asl 3 - Monza.

Art. 28 – Custodia dei gatti di casa

1. E’ fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E’ parimenti vietato, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, segregarli in trasportini, e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

VI - VOLATILI

Art. 29 – Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 30 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per uno, e fino a due esemplari adulti, ipotizzando una gabbia di forma rettangolare, due lati dovranno essere di cinque volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande, e gli altri due lati dovranno essere di tre volte più grandi, la stessa apertura alare.
 - b. per ogni esemplare in più, il volume richiesto deve essere aumentato del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 31 – Popolazione di “*Columbia Livia*” varietà domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, e in generale ovunque si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico o strutturale atti ad evitare o ridurre la nidificazione e lo stazionamento dei colombi;
2. In accordo con il Servizio Veterinario della Asl 3 - Monza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla somministrazione di antifecondativi inseriti in mangime trattato, per sospendere temporaneamente la capacità riproduttiva della specie e contenere la popolazione degli stessi entro numeri ragionevoli, solo dopo una attenta valutazione del caso e un preventivo censimento delle colonie di esemplari presenti.

Art. 32 Volatili da cortile

1. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli volatili da cortile o di gruppi di volatili composti al massimo da 10 esemplari, limitati all'uso familiare, il cui ricovero deve distare almeno di 10 metri dalle abitazioni vicine, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene (art. 3.10.10). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli stessi animali.
2. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un' area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio. Le dimensioni minime del ricovero devono essere di 5 mc per volatile adulto.

VII – PICCOLI RODITORI, CONIGLI E FURETTI

Art. 33 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie

Per la detenzione di queste particolari specie animali è necessario attenersi alle prescrizioni indicate dal seguente articolo:

a. *Piccoli roditori*

Le gabbie per cavie, criceti e altri piccoli roditori in genere, devono avere una base minima di 0,24 mq, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari.

b. *Conigli*

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido o sprovvisto di luce solare.

Le gabbie devono avere lunghezza pari almeno quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

È consentita la detenzione in ambito urbano di conigli per un massimo di 10 esemplari, limitati all'uso familiare, il cui ricovero deve distare almeno di 10 metri dalle abitazioni vicine, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene (art. 3.10.10). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli stessi animali.

c. *Furetti*

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq, con un'altezza minima di 80 cm fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantita un numero congruo di uscite giornaliere.

VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 – Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 35 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per il totale delle lunghezze degli animali ospitati, misurata in centimetri.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 36 – Tartarughe acquatiche

1. E' fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche in tutti i corsi, canali, rogge e specchi d'acqua in genere del territorio comunale. Tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, costituendo un danno rilevante anche dal punto di vista economico.
2. E' obbligatorio che il terracquario sia dotato di adeguato impianto di filtrazione e di riscaldamento dell'acqua, e sia fornito di una zona asciutta sufficiente per gli animali ospitati.

IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 37 – Detenzione di animali esotici

1. Per animali esotici si intendono tutte quelle specie animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Come per tutte le attività commerciali attive sul territorio comunale, la procedura di cui sopra è subordinata alla presentazione di comunicazione attestante l'esercizio al commercio, da presentare all'Ufficio Attività Economiche.
3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 Dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge 19 Dicembre 1975, n° 874 e successive modifiche ed integrazioni.
7. All'atto di acquisto viene rilasciata al proprietario o detentore copia del documento autorizzativo relativo all'ingresso nel nostro paese della specie esotica.

X – EQUIDI

Art. 38 – Equidi

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	RICOVERO “BOX”	RICOVERO “POSTA”
Equidi da corsa	Esemplari da concorsi e gare ippiche	3.00 m X 3.50 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3.00 m X 3.50 m	
	Fattrice + puledro	4.00 m X 4.00 m	
Equidi da sella da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (<i>equidi pesanti o da traino</i>)	3.00 m X 3.50 m	2.20 m X 3.50 m
	Taglia media (<i>equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche</i>)	2.50 m X 3.00 m	1.80 m X 3.00 m
	Taglia piccola (<i>equidi di altezza al garrese inferiore a 145 cm, pony</i>)	2.20 m X 2.80 m	1.60 m X 2.80 m

1. Per la detenzione degli equidi si rimanda alle indicazioni sul dimensionamento dei ricoveri riportate nella tabella di cui sopra. L'altezza degli stessi, non deve comunque essere inferiore ai 3 metri di media (2,50 metri per i cavalli di taglia piccola). E' fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.
2. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo.
3. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione ed essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
5. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno altresì essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

XI – INSETTI

Art. 39 – Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono soggetti di particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, lo scarabeo dorato, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolarmente necessità.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un'insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

XII – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 40 – Rinuncia alla detenzione degli animali

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e/o gatti, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può consegnare il cane e/o gatto presso il canile convenzionato con il Comune di Brugherio, oppure affidarlo ad associazioni animaliste.
2. Prima dell'eventuale consegna del cane e/o gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale, in modo che possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
3. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale deve essere trasferito, presso il canile convenzionato, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia.
4. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede a consegnarlo presso il canile convenzionato.
5. La disposizione di cui al comma precedente non è valida nel caso in cui sia stata ereditata la proprietà dell'appartamento o immobile al cui interno o nelle cui pertinenze gli animali vivevano in precedenza.
6. Nel caso previsto al comma precedente gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 41 – Adozione di animali

Il Comune di Brugherio si fa tramite per facilitare l'adozione di cani e gatti randagi attraverso la stipula di apposita convenzione col canile di Monza e informando i propri cittadini, in merito alle procedure da compiersi, adottando tutti i canali di comunicazione possibile sia tradizionali sia innovativi.

XIII – ULTERIORI TUTELE

Art. 42 – Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune di Brugherio sono vietati la detenzione, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione e vivisezione.
2. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione provenienti da altri territori. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati ai rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito ad esplicita richiesta di detti soggetti.

Art. 43 – Condizioni di intervento per l'eutanasia

L'eutanasia può essere praticata solo da medici veterinari previa anestesia generale ed analgesia, unicamente nei due casi seguenti:

a. per gli animali ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali sia stata eseguita una perizia che lo attesti da parte di un Medico Veterinario Comportamentalista;

b. per gli animali incurabili gravemente sofferenti.

Art. 44 – Divieto di amputazioni con finalità estetiche

1. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica degli stessi.
2. Sono vietate, in particolare le amputazioni estetiche delle orecchie e della coda dei cuccioli. I proprietari e i conduttori di cuccioli con estremità amputate a fini estetici, che dovessero venire individuati, verranno sanzionati.

XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Sanzioni

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- a. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 4, 5, 6,7,10,11,12,14,15,16, 25, 28 comma 1°, 29, 30, 33, 36 comma 1°, 38, 42 comma 1°, 43, 44, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 166,66 a € 500,00;
- b. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 17 commi 3° e 4°, 28 comma 2°, 31 comma 1°, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 130,00 a € 390,00;
- c. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9, 17 commi 1° e 2°, 19 comma 2°, 32, 36 comma 2°, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 240,00;
- d. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 17 comma 5°, 19 comma 3°, 20, 26 comma 5°, 39 comma 3°, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 120,00;
- e. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 18 comma 2°, 21, 22, 23 commi 1° e 2°, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,80 a € 103,30 (artt. 1 e 10 della L.R. 30/87 in relazione alla Legge 81/91).

Art. 46 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, ad attività inerenti la tutela degli animali.
2. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo spetta agli organi di vigilanza indicati nel successivo art. 48.

Art. 47 - Danni al patrimonio pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico comunale, a seguito di carenza di sorveglianza dei propri animali, il trasgressore sarà tenuto al risarcimento del danno procurato.

Art. 48 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli appartenenti agli Organi di Polizia, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre associazioni riconosciute, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché in generale tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e gli enti ed organi preposti al controllo.

Art. 49 – Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali normative regionali e nazionali prossime e vigenti, in tema di tutela e benessere degli animali e, altresì, allo scopo di apportare eventuali migliorie allo stesso.

Art. 50 – Collaborazione con associazioni animaliste

Per particolari problematiche non contemplate dal presente regolamento, potranno, per i singoli casi, essere consultate le associazioni animaliste specifiche riconosciute ai sensi della normativa vigente, regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Volontariato.

Art. 51 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 52 – Rinvio al Regolamento di Polizia Veterinaria

Per quanto riguarda le malattie infettive, la loro denuncia ed i relativi provvedimenti esecutivi, l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n° 320/1954 e successive modifiche.